



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 24/25 117

Data: 24/02/2025

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/02/2025 relativo all'incontro (26995) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 23/02/2025 tra HC Valpelllice Bulldogs U14 (637) e HC Pustertal Junior U14 (620).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Giordano Nicolo'** (n. tessera 615624) della società A.s.d. Hockey Club Valpelllice Bulldogs 637 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Kirchler Leo** (n. tessera 607972) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle penalità.

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Rivoir Alessandro** (n. tessera 637096) della società A.s.d. Hockey Club Valpelllice Bulldogs 637 per violazione dell'art. 9.2.1 del Codice delle penalità.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Seiwald Benno** (n. tessera 622222) della società HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica 620 per violazione dell'art. 12.1.1 del Codice delle penalità.

D) Motivazione:

Giordano Nicolo' (n. tessera 615624)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolo e KIRCHLER Leo iniziarono un alterco con reciproco scambio di pugni.

I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.

Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Kirchler Leo (n. tessera 607972)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 10.13, dopo una interruzione di gioco, i giocatori GIORDANO Nicolo e KIRCHLER Leo iniziarono un alterco con reciproco scambio di pugni.

I giudici di gara faticavano a dividere i due tesserati, nonostante l'invito a cessare la lite.

Venivano puniti entrambi con una penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta secondo la regola 46.1 del Regolamento. Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

Rivoir Alessandro (n. tessera 637096)



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCUTA
DAL CONI

Stagione sportiva 2024-2025

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 27.48, il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore per sgambetto, si rivolgeva al direttore di gara con la seguente frase "Dio p...o che fallo è!!". Gli veniva così comminata una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) secondo la regola 75.4. Successivamente, una volta raggiunta la panca dei punti, persisteva nel bestemmiare a pochi metri dal direttore di gara che gli infliggeva una ulteriore penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 75.5.
Ciò premesso, la terminologia blasfema utilizzata dal RIVOIR e reiterata anche dopo l'infrazione della prima penalità maggiore, impone l'adozione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

Seiwald Benno (n. tessera 622222)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 33.27, il predetto giocatore, dopo un contatto in balaustra con un avversario, colpiva quest'ultimo all'altezza delle spalle dietro la testa con un crosscheck. Veniva così punito con una penalità maggiore (5') con conseguente penalità di partita di cattiva condotta, secondo la regola 59.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di conseguenze lesive segnalate, nonché di precedenti specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Valpelllice Bulldogs (637).

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra HC Pustertal Junior Associazione Sportiva Dilettantistica (620).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi